



## TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO

*Seconda Sezione civile, procedure concorsuali ed esecuzioni forzate*

### DECRETO EX ART.14 QUINQUIES L.N.3/2012

Il Giudice

pronunciando sul ricorso ex art.14 ter L.n.3/2012 per la liquidazione del patrimonio  
proposto il 25.2.2022;

ritenuta la propria competenza territoriale avendo la ricorrente residenza in

considerato che la ricorrente deduce di versare in una situazione di  
sovraindebitamento incolpevole, tale da essere irreversibilmente incapace di  
adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte,

preso atto che l'indebitamento nell'esposizione della ricorrente trae origine da un lato  
dalla riduzione dell'orario di lavoro con conseguente riduzione della retribuzione  
subita a far tempo dal 10/09/2020 e deliberata unilateralmente dall'azienda datore di  
lavoro in seguito al calo di lavoro conseguente alla emergenza sanitaria, e dall'altro  
dal contenuto della Sent. n. 1372/2020 del Tribunale di Bergamo che ha condannato  
la a restituire all'ex convivente la somma di € 90.400,00 oltre spese, che egli  
aveva messo a disposizione della convivente per acquisto dell'immobile oggi abitato  
dalla debitrice stessa,

osservato che a fronte di un indebitamento esposto in € 355.891,74 la  
propone la liquidazione integrale del proprio patrimonio consistente in un immobile,  
stimato nella procedura esecutiva immobiliare in €194.000,00, un motoveicolo e una  
quota del reddito derivante dall'attività di Dipendente livello B2 a tempo

indeterminato presso la \_\_\_\_\_ svolta, per la parte eccedente  
 quanto occorre per il mantenimento della stessa,  
 tenuto conto che la documentazione prodotta è completa,  
 rilevato che non sussistono le cause di inammissibilità di cui all'art.7 comma II lett.a )  
 e b) non rientrando il debitore tra i soggetti di cui all'art.1 l.fall. e non avendo fatto  
 ricorso negli ultimi cinque anni ad un dei procedimenti di composizione della crisi da  
 sovraindebitamento,  
 osservato che la domanda di liquidazione è accompagnata dalla relazione  
 particolareggiata del professionista nominato ex art.15 L.n.3/2012,  
 il quale dà atto delle ragioni che hanno determinato l'insolvenza della  
 ricorrente, chiarisce che la debitrice non possiede altri beni personali oltre a quelli  
 descritti e offerti in liquidazione, attesta la completezza e attendibilità della  
 documentazione depositata a corredo della domanda,  
 preso atto che la documentazione prodotta ha consentito al professionista nominato  
 di ricostruire la situazione debitoria e la situazione economico patrimoniale,  
 rilevato che risulta attestata la fattibilità della liquidazione del patrimonio del debitore,  
 che tuttavia sarà sufficiente a pagare solo in parte i creditori,  
 valutato che le spese per il mantenimento della \_\_\_\_\_ esposte come segue, che  
 vive da sola, possono ritenersi congrue e compatibili:

Fabbisogno familiare annuale. Componenti:					
Voce	Alimen- tari	Non alimentar I	Mensile	Pro capite anno	Pro espite mensile
Alimenti e bevande			€ 350,00		
Mensa scolastica					
Abbigliamento e calzature			€ 200,00		
Spese sanitarie			€ 100,00		
Spese per istruzione			€ 50,00		
Tassa abitazione principale (TASI, TARES, TARI)			€ 10,00		
Energia Elettrica e canone RAI			€ 50,00		
RCA					
Mant. Aut. mobile (tassa possesso)					
Spese scolastiche					
Attività ludiche e tempo libero			€ 150,00		
Trasporti (pubblici e privati)			€ 100,00		
Comunicazioni (telefono fisso e mobile ed internet)			€ 40,00		
Condominio (acqua e gas)			€ 100,00		
sub. totale					
<b>TOTALE</b>			<b>€ 1.190,00</b>		

considerato che il reddito percepito dalla Mirabile è di \_\_\_\_\_ mensili lordi circa  
 (netti circa €1.280,00);

considerato che il ricorso alla procedura liquidatoria del patrimonio – con il beneficio esdebitatorio finale – postula che una porzione dei debiti vada opportunamente pagata e pertanto il soggetto che accede al procedimento deve circoscrivere – facendo economia domestica – le spese correnti in funzione solutoria dei propri debiti e in tale ottica la ricorrente propone di mettere a disposizione dei creditori l'importo mensile di €317,00;

tenuto conto, con riguardo al pignoramento presso terzi di cui alla procedura introdotta da Tribunale di Bergamo, che il medesimo, dalla data del presente provvedimento, è inopponibile alla procedura, per il principio della *par condicio creditorum*, la cui salvaguardia costituisce la ratio della sottrazione a chi accede alla procedura di liquidazione della disponibilità dei suoi beni, e tra questi rientra anche il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore del debitore destinatario dell'assegnazione coattiva del credito ex art. 553 c.p.c. (principio mutuato dalla disciplina fallimentare- v. sul punto recente sentenza della Suprema Corte Cass.10/08/2017, n. 19947)- La Cassazione con la pronuncia condivisibile citata ha osservato che l'ordinanza di assegnazione si configura come una cessione *pro solvendo* o una *datio in solutum* condizionata al pagamento della somma dovuta in favore del creditore precedente e l'effetto satisfattivo del diritto del creditore non coincide con il provvedimento che chiude il procedimento esecutivo e determina il trasferimento del credito pignorato, ma è rimesso alla successiva riscossione dell'importo assegnato. Il pagamento di taluno dei creditori successivamente all'apertura della liquidazione è quindi impedito dal principio generale del concorso dei creditori (art.2741 c.c.);

osservato che ai sensi dell'art.14 ter possono escludersi dalla liquidazione gli emolumenti mensili percepiti eccedenti l'importo di €317,00 al mese posto a disposizione dei creditori dalla stessa ricorrente per cui sarà da disporsi il versamento alla procedura;

rilevato che l'art.15 comma VIII L.n.3/2012 consente che sia nominato gestore della liquidazione l'Organismo di composizione della crisi e quindi il professionista che ne svolga le funzioni;

considerato che, a tenore dell'art. 14-quinquies, comma 2, l. n. 3 del 2012, nella procedura di liquidazione del patrimonio "Con il decreto di cui al comma 1 il giudice: a) (...); b) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati

diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore” (art. 14-*quinquies*, comma 2);

esaminata l'imprecisa indicazione normativa di estensione del blocco delle azioni esecutive “sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo”, posto che, difettando nella struttura del procedimento qualsivoglia provvedimento di omologa della liquidazione, il blocco non può che investire tendenzialmente la durata dell'intera procedura concorsuale;

valutato che, a fronte della norma evocata, l'art. 14-*novies*, comma 2, subordina l'operatività effettiva del blocco in parola alle determinazioni del liquidatore, escludendo la legittimità di sospensioni *tout court* delle procedure esecutive in atto e facendo salva, piuttosto, la facoltà dell'organo concorsuale di subentrarvi subitaneamente, rinunciando ad avocare la vendita in sede concorsuale;

considerato che la norma in esame prevede in particolare che “Se alla data di apertura della procedura di liquidazione sono pendenti procedure esecutive il liquidatore può subentrarvi”, secondo un meccanismo che mutua a pieno quello contenuto nell'art. 107, comma 6, l. fall.;

ritenuto che lo schema procedimentale sia teso ad economicizzare i mezzi processuali in un contesto contrassegnato dal dissesto, di modo che il liquidatore possa evitare di disperdere quelli già adoperati e finanziariamente sostenuti dai creditori, potendosi detto organo concorsuale limitarsi a sfruttarne l'epilogo liquidatorio delle esecuzioni individuali, anche al fine di incassare il ricavato della vendita già in programma, per distribuirlo nella sede concorsuale;

ritenuto che la *ratio* della previsione sia quella di consentire al liquidatore di sostituirsi senza soluzione di continuità al creditore procedente, e questa è la volontà della  
esposta in ricorso;

considerato, segnatamente, che quello del liquidatore non è un vero e proprio intervento nella procedura esecutiva, venendo in rilievo la sua sostituzione automatica al creditore procedente;

dichiara

aperta la procedura di liquidazione di

mediante la liquidazione del patrimonio disponibile, come ad oggi composto e ogni altro bene o credito che dovesse sopravvenire nel corso della procedura e sino alla chiusura della stessa nella titolarità del debitore;

stabilisce la durata della presente procedura in anni quattro;

nomina liquidatore il dott.

dispone che il liquidatore si occupi, per quanto di pertinenza, di verificare lo stato della procedura esecutiva immobiliare al fine di subentrarvi ex art. 14 novies, comma 2;

dispone che sino al provvedimento di chiusura ex art. 14 novies comma V L.n.3/2012 non sarà divenuto definitivo non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive – ad eccezione della procedura sopramenzionata che proseguirà per richiesta della stessa debitrice –, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla data di presentazione della domanda ex art. 14 ter L.n.3/2012;

dispone che il liquidatore:

- trascriva il presente decreto presso l'Agenzia del Territorio territorialmente competente in relazione agli immobili da liquidarsi;
- proceda alla redazione immediata dell'inventario, alla redazione dell'elenco dei creditori, inviando la comunicazione di cui all'art. 14 sexies L.n.3/2012,
- provveda alla formazione dello stato passivo ex art. 14 octies L.n.3/2012,
- predisponga un programma di liquidazione ex art. 14 novies L.n.3/2012 entro trenta giorni dalla conclusione dell'inventario, organizzando la liquidazione dei beni tramite procedure competitive.

Dispone che il liquidatore preveda tra le forme di pubblicità che saranno stabilite per la vendita dei cespiti anche la pubblicazione di un avviso, contenente tutti i dati che possono interessare il pubblico, sul portale del Ministero della giustizia nell'area pubblica denominata "portale delle vendite pubbliche", trattandosi dello strumento individuato dal legislatore per offrire informazione globale sulle vendite forzate in corso nel territorio nazionale.

Stabilisce ai sensi dell'art. 14 quinquies primo comma lett. f) L.n.3/2012 che gli emolumenti mensili percepiti da siano trattenuti dalla medesima per il proprio mantenimento della famiglia, con esclusione dell'importo di €317,00 che sarà versato alla procedura.

Dispone che della domanda del debitore e del presente decreto sia data pubblicità con inserimento di succinto estratto sul sito del Tribunale di Bergamo.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza al ricorrente e al liquidatore.

Bergamo, 09/03/2022

Il Giudice  
dott. Laura De Simone

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA